



COMUNE DI LAGO

PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

ADOTTATO DAL CONSIGLIO
COMUNALE CON DELIBERAZIONE
N. 01 DEL 30/3/2023 ____

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda.....	4
Articolo 4 – Importi dovuti	4
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione	7
Articolo 6 – Diniego della definizione.....	8
Articolo 7 – Sospensione del processo	9
Articolo 8 – Sospensioni termini processuali	9
Articolo 9 – Entrata in vigore.....	9

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi 205 e 221-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore¹ entro la data del 1° gennaio 2023 e relativo a tributi che attengono alla fiscalità locale (ICI, IMU, TASI, T.A.R.S.U., TARES, TARI, IMPOSTA DI PUBBLICITA' e DPA, IMPOSTA di SOGGIORNO). Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di Lago, per quanto attiene agli atti tributari in gestione diretta;

b) il Concessionario Sogert Spa² per quanto attiene agli atti in concessione (avvisi di accertamento esecutivo IMU, TARI, TASI, riscossione coattiva, atti ingiuntivi ecc.)

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria³ in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti⁴ ovvero al diniego di rateizzazione.

¹ Sono pertanto escluse le controversie che, pur riguardando atti emessi dal Comune, non vedono come parte processuale il Comune stesso. Ipotesi, questa, che si verifica normalmente in caso di impugnazione della cartella di pagamento, con ricorso non notificato anche al Comune. Sul punto si veda la nota IFEL, del 7 gennaio 2023, Legge di bilancio 2023 – Gli interventi di definizione agevolata dei contenziosi e di abbattimento dei crediti affidati all'agenzia delle Entrate-Riscossione (fondazioneifel.it).

² Nell'ipotesi in cui il Comune abbia affidato in concessione la riscossione coattiva.

³ L'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 6/2019, con riferimento alla definizione prevista dal dl 119/2018, ha ritenuto definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria erroneamente instaurate innanzi al giudice ordinario (es. Giudice di pace) o a quello amministrativo (TAR). Di contro non risulterebbero definibili, ad avviso dell'Agenzia, le liti diverse da quelle tributarie erroneamente instaurate innanzi la corte di giustizia tributaria. Quest'ultima casistica si potrebbe porre con riferimento alle controversie relative al canone unico patrimoniale (CUP), per la componente relativa alla diffusione dei messaggi pubblicitari, che diverse corti di giustizia ritengono comunque rientranti nella giurisdizione tributaria (cfr., da ultimo, CGT di primo grado Milano, sentenza 27 gennaio 2023, n. 260). Si sconta qui una persistente incertezza sulla natura giuridica del CUP e delle sue componenti.

4. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito di sentenza passata in giudicato alla data del 1° gennaio 2023.

5. La definizione agevolata delle liti pendenti non è ammessa se il contribuente che ha presentato apposita istanza di adesione, vi rinuncia prima del perfezionamento della definizione stessa.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 2023. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune ovvero dal concessionario e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto e deve contenere la manifestazione di volontà di avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti, completa delle generalità nonché dei dati relativi al ricorso pendente.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate⁵, entro la data del 1° gennaio 2023 indipendentemente dalla data di emissione della pronuncia. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso notificato al Comune impositore entro il 1° gennaio 2023⁶, ma non ancora depositato

⁴ In quanto non vi sono importi da versare da parte del contribuente. Del pari, debbono ritenersi escluse dalla definizione agevolata le controversie relative alla spettanza di agevolazioni, come quelle relative al diniego di rateizzazione (Cass. ss.uu. n. 15647/2010), in quanto l'importo oggetto di rateizzazione è cristallizzato in un atto di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione.

⁵ L'art. 1, comma 188, legge 197/2022, ai fini della quantificazione degli importi dovuti con la definizione agevolata, fa espressamente riferimento alle pronunce, non cautelari, "depositate" alla data del 1° gennaio 2023, sicché risulta del tutto irrilevante la data di emissione della pronuncia

⁶ Rientrano nel perimetro della definizione anche i ricorsi notificati lo stesso 1° gennaio 2023.

presso la Corte di giustizia tributaria⁷, di norma ipotesi riferita ai ricorsi soggetti a reclamo/mediazione;

- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui, alla data del 1° gennaio 2023, l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia favorevole al Comune impositore⁸;
- il 90% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso iscritto nel primo grado⁹, oppure in pendenza del giudizio di rinvio disposto della Corte di cassazione¹⁰;
- il 40% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;¹¹
- il 15% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;
- il 5% del valore della controversia, nell'ipotesi di controversie pendenti¹² innanzi la Corte di cassazione, per le quali il Comune

⁷ L'ipotesi si verifica di norma per i ricorsi soggetti a reclamo/mediazione, per i quali il deposito in corte di giustizia tributaria deve essere effettuato, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dallo scadere del termine di 90 giorni previsto per la fase del reclamo/mediazione, per quanto disposto dall'art. 17-bis, d.lgs. 546/1992.

⁸ Pertanto, se al 1° gennaio 2023 l'ultima sentenza depositata è favorevole al Comune ed a marzo viene depositata sentenza di appello favorevole al contribuente, la definizione opera con il pagamento del 100%.

⁹ Rientrano in tale casistica anche i casi di controversie per le quali si è tenuta l'udienza di trattazione, ma non è stata ancora depositata la sentenza. Rientrano, altresì, in tale ipotesi anche i casi di ricorsi soggetti a reclamo depositati prima dello spirare del termine di 90 giorni previsto dall'art. 17-bis, d.lgs. 546/1992, sebbene tali ricorsi siano improcedibili, per quanto disposto dal comma 2, del citato art. 17-bis. Ne consegue, che rientrano in tale ipotesi anche i casi limite di ricorsi notificati il 1° gennaio 2023 e depositati in pari data, anche se soggetti a reclamo/mediazione.

¹⁰ Nel caso in cui la Corte di Cassazione abbia cassato la sentenza con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado, il giudizio si considera come pendente in primo grado. Al riguardo si rammenta che l'art. 68, comma 1, lett. c-bis), d.lgs. 546/1992, prevede, ai fini della riscossione in pendenza di giudizio, che è possibile riscuotere "per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio". Peraltro, si tratta di conclusione avvalorata da numerosi documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate e da ultimo, proprio con riferimento alla definizione delle liti disciplinata dalla legge 197/2022, si veda circolare n. 2/2023, Si vedano, inoltre, la circolare n. 12/1002, la risoluzione n. 4/2003, la circolare n. 48/2011, nelle quali si precisa che «è principio fermo nella giurisprudenza di legittimità e nella riflessione della pressoché unanime dottrina processualistica che il giudizio di rinvio (...) costituisce una fase nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (...) diretto e funzionale ad una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, riformandola, ma statuisce direttamente ('per la prima volta', così testualmente Cass. n. 5901 del 1994) sulle domande proposte dalle parti" (Cass. 17 novembre 2000, n. 14892; in senso conforme Cass., 06 dicembre 2000, n. 15489; Cass. 28 gennaio 2005, n. 1824; Cass. 28 marzo 2009, n. 7536; Cass. 28 marzo 2012, n. 5044; Cass. 3 luglio 2013, n. 16689; Cass. 9 giugno 2016 n. 11844).

¹¹ Risultano quindi irrilevanti gli esiti della sentenza di secondo grado depositata dopo il 1° gennaio 2023.

¹² Questo implica che al 1° gennaio 2023 doveva essere stato già notificato il ricorso per cassazione.

impositore sia risultato soccombente¹³ in tutti i precedenti gradi di giudizio¹⁴;

2. In caso di soccombenza reciproca¹⁵, la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come dovuta al Comune impositore¹⁶;
- il 40% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado;
- il 15% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado.

3. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi¹⁷:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2023;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi¹⁸;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Il valore della controversia, da assumere ai fini della definizione, è dato dall'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate

¹³ Non sono, pertanto, definibili con la percentuale del 5% le controversie nelle quali il Comune è risultato parzialmente soccombente.

¹⁴ Fermo restando che per le altre controversie pendenti innanzi la Corte di cassazione si applicano le percentuali del 40% o del 15% a secondo dell'esito della sentenza di appello, oppure della sentenza di primo grado, nella remota ipotesi di ricorso per saltum, di cui all'art. 62, comma 2-bis, d.lgs. 546/1992.

¹⁵ Sempre decisa con pronuncia depositata entro il 1° gennaio 2023.

¹⁶ Essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente.

¹⁷ L'art. 1, comma 191, legge 197/2022, prevede che in caso di controversia relativa esclusivamente alle "sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono", per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata. In tale ipotesi, la lite si definisce, quindi, con la sola presentazione della domanda, senza versare alcun importo.

¹⁸ Quindi, nei casi in cui al 1° gennaio 2023:

- l'ultima pronuncia depositata veda il contribuente soccombente;
- il ricorso non sia stato ancora posto in discussione;
- penda giudizio a seguito di pronuncia di Cassazione con rinvio.

al tributo, comunque irrogate. In caso di liti relative all'irrogazione di sanzioni, il valore della lite è dato dall'ammontare delle sanzioni¹⁹.

5. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

6. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

7. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

8. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo ovvero dell'ingiunzione di pagamento o del carico relativo all'accertamento esecutivo.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 30 giugno 2023.

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. La prima rata deve essere versata entro il 30 giugno 2023²⁰. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

¹⁹ Si precisa che l'importo della lite non corrisponde sempre all'ammontare dell'imposta pretesa con l'accertamento tributario, o delle sanzioni nel caso di impugnazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni, in quanto occorre tener conto dell'importo effettivo in contestazione, nel caso di impugnazioni parziali, o di rideterminazione parziale della pretesa nell'ipotesi di rettifica dell'atto di accertamento. Inoltre, il valore della controversia deve essere calcolato con riferimento alla lite pendente, e quindi non occorre considerare gli importi coperti da giudicato interno, od oggetto di accordo di mediazione o di conciliazione giudiziale, che non hanno riguardato l'intera pretesa avanzata dall'Ente.

²⁰ Si ritiene che il Comune non possa regolamentare scadenze delle rate diverse da quelle previste dall'art. 1, comma 194, legge 197/2022, in quanto verrebbe a mancare il necessario coordinamento con le norme sulla sospensione dei termini di impugnazione, e soprattutto con quanto previsto, in tema di sospensione dei processi e di dichiarazione di estinzione del processo, dai commi 197 e 198. Peraltro, tra il 31 marzo (data ultima di approvazione del regolamento) ed il 30 giugno (data di presentazione della domanda e di pagamento delle somme dovute o della prima rata), maturano un numero di giorni sufficienti al rispetto della prescrizione di cui all'art. 3, comma 2, legge 212/2000, a mente del quale "in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti".

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 30 giugno 2023. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 2018²¹.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda²².

4. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato.

6. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024²³ con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo, ovvero dalla controparte, nel medesimo termine.

2. Per i processi dichiarati estinti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per

²¹ Che a sua volta rinvia all'art. 15-ter, d.P.R. 602/1973. Si ricorda, peraltro, che il comma 2 del citato art. 15-ter, prevede che il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'art. 13, d.lgs 471/1997, aumentata della metà (e quindi pari al 45%) e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

²² Ipotesi che si verifica nel caso di attivazione della riscossione in pendenza di giudizio, con pagamento di importi superiori a quelli dovuti in base all'articolo 4 del presente regolamento.

²³ Il 31 luglio 2024 va considerato come termine ultimo, sicché il Comune può ben notificare prima di tale data il diniego alla definizione agevolata. La data del 31 luglio 2024 è prevista dall'art. 1, comma 200, legge 197/2022.

chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione di cui al comma 1.

Articolo 7 – Sospensione del processo

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023, ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata²⁴.

2. In caso di deposito, ai sensi del comma 1, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Sospensioni termini processuali

1. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione²⁵, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2023²⁶.

Articolo 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione²⁷.

²⁴ La possibilità di sospendere le controversie relative ai tributi comunali, in quanto “potenzialmente definibili”, è stata accertata dalla Corte di cassazione con diverse ordinanze. Tra le tante, Cassazione, 30 gennaio 2023, n. 2687.

²⁵ Si osserva che la normativa dispone la sola sospensione dei termini di impugnazione, ma non gli altri termini processuali, pur previsti a pena di inammissibilità, come il deposito del ricorso o dell'appello, notificato entro il 1° gennaio 2023, presso le competenti corti di giustizia tributaria. La sospensione, inoltre, non è subordinata all'effettiva adesione, ma opera in modo generalizzato per tutte le controversie definibili.

²⁶ La scelta regolamentare è di mera prudenza, in quanto l'art. 1, comma 199, legge 197/2022, dispone la sospensione dei termini di impugnazione per le “controversie definibili”, mentre quelle comunali sono “potenzialmente definibili” fintanto che non venga approvato il regolamento comunale. Solo da questa data possono considerarsi definibili. Il problema si pone, sia per il Comune che per il contribuente, per i termini di impugnazione che scadono nel periodo che va dal 2 gennaio 2023 alla data di esecutività del regolamento. Peraltro, il problema si pone anche con riferimento all'ipotesi in cui il Comune decida di non approvare il regolamento sulla definizione, perché anche in questo caso sorge il dubbio sull'applicabilità o meno del periodo di sospensione dei termini di impugnazione. IFEL ha già evidenziato la problematica nella nota del 7 gennaio 2023, auspicando un chiarimento normativo o di prassi, che tuttavia non è intervenuto.

²⁷ A condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività.